

## **Articolo 15 bis - Rateazioni di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della legge 160/2019, per i debiti tributari accertati dall'Ufficio, e fatte salve eventuali norme speciali contenute in altri regolamenti comunali, disciplinanti il singolo tributo, possono essere concesse rateazioni di pagamento su istanza del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi seguenti, in deroga all'art. 1 comma 796 della legge 160/2019. L'Ufficio può effettuare verifiche, anche a campione, in ordine alle dichiarazioni presentate dal contribuente. Il presente articolo si applica anche alle istanze di rateazione dei debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, in assenza di norme speciali, anche comunali.

2. Per debiti superiori a euro duecento è concedibile una rateazione in:

- due rate trimestrali, per debiti superiori a euro duecento e non superiori a euro cinquecento;
- quattro rate trimestrali, per debiti superiori a euro cinquecento e non superiori a euro tremila;
- otto rate trimestrali, per debiti superiori a euro tremila e non superiori a euro 6.000,01.
- trentasei rate mensili, per debiti superiori a euro 6.000,01.

3. Non è ammessa la rateazione:

- a) per debiti di importo pari o inferiore a duecento euro;
- b) per chi è moroso relativamente a precedenti rateazioni di debiti tributari nei confronti del Comune;
- c) per il contribuente che notifichi un ricorso contro l'avviso di accertamento o presenti istanza di accertamento con adesione. Nel caso di avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, l'istanza di rateazione si configura come adesione all'accertamento.

4. Per il computo del debito tributario ai fini della rateazione, il contribuente può richiedere nella medesima istanza di sommare o gli importi risultanti da più avvisi di accertamento relativi allo stesso tributo, oppure gli importi derivanti da più ingiunzioni.

5. Alle rate si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

6. La rateazione è concessa con provvedimento indicante la scadenza e l'importo di ciascuna rata. Ogni rata scade l'ultimo giorno del mese; qualora sia una domenica o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente.

7. Non si possono concedere ulteriori rateazioni per singole rate.

8. Il mancato pagamento nei termini della prima rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Le somme residue dovranno essere pagate in un'unica soluzione, senza essere oggetto di ulteriore rateazione..

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscriverne l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

10. Il presente articolo si applica anche agli avvisi di accertamento notificati prima della sua entrata in vigore e alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 della legge 160/2019.